



## **AZIENDA CALABRIA LAVORO**

ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. prot. 6524 del 31.12.2020

### **CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE**

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro, in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60  
tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche "committente"), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

l'ing. Roberto Ceravolo, [REDACTED]

### **PREMESSO**

- che con Decreto del Direttore Generale di Azienda n. 5 del 3 gennaio 2020, l'ing. Roberto Ceravolo, è stato nominato Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), affidando allo stesso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a ), il servizio di responsabile della sicurezza e di formazione ed informazione per come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni";
- che l'ing. Ceravolo ha gestito e coordinato le attività del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, collaborando alla stesura del DUVRI ed effettuando, a tal fine, un sopralluogo di tutti gli ambienti di lavoro, eseguendo la prestazione richiesta a regola d'arte;
- che al fine di garantire il rispetto delle norme volte ad assicurare il contenimento del virus Covid e ad assicurare la sicurezza sui luoghi di lavoro, ha svolto le seguenti ulteriori attività: redazione del DVR Rischio Biologico Covid-19; redazione appendice DVR Covid-19; informativa lavoro agile Covid-19; corsi formazione lavoratori ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i;
- che conseguentemente, ha acquisito una profonda conoscenza delle strutture in cui è stata espletata l'attività lavorativa, ovvero la sede di Azienda, nonché i Dipartimenti regionali e gli Enti che utilizzano il personale di Azienda, individuando e valutandone i fattori di rischio;
- che l'art. 17 del D.lgs n. 81/08 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dispone tra gli obblighi non delegabili del Datore di lavoro, la valutazione dei rischi e la nomina del Responsabile Servizi di Protezione e Prevenzione (RSPP);
- che l'ing. Roberto Ceravolo, già Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), si è già reso disponibile, per le vie brevi, ad accettare un nuovo incarico senza modificare le precedenti condizioni contrattuali;
- che pertanto, con Decreto n. 110 del 30 dicembre 2020 è stato nominato Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) l'ing. Roberto Ceravolo, per l'espletamento del servizio sicurezza e salute, di cui al D.lgs. 81/80, del personale di Azienda Calabria Lavoro, ivi compreso quello utilizzato presso la Cittadella Regionale o in altri Enti, da svolgersi presso la sede

istituzionale ed operativa di Azienda Calabria Lavoro, in Reggio Calabria, Via V. Veneto 60 e le altre necessarie sedi;

- che all'interno di Azienda Calabria Lavoro non vi è personale con i requisiti professionali necessari a ricoprire l'incarico di R.S.P.P.;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1**

### **Oggetto**

La committente conferisce all'ing. Roberto Ceravolo, che accetta, incarico avente ad oggetto affidamento del Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi (RSPP) di Azienda Calabria Lavoro per come previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) assunzione di responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
- b) valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, della sede di Azienda Calabria Lavoro;
- c) sopralluoghi ambienti di lavoro;
- d) assistenza in caso di ispezioni degli organi di vigilanza;
- e) revisione/aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione;
- f) prova di evacuazione annuale;
- g) riunione periodica obbligatoria, di cui all'art. 35 del citato D.Lgs. n. 81/2008;
- h) formazione ed informazione obbligatoria dei lavoratori ( generale 4 ore e specifica alla mansione rischio basso 4 ore, rischio medio 8 ore);
- i) formazione obbligatoria Addetti Antincendio Rischio basso 4 ore;
- j) protocolli di sicurezza e misure di contenimento e anticontagio COVID – 19;
- k) eventuale aggiornamento DVR e redazione DUVRI;

Sono fatte salve ulteriori attività che saranno oggetto di specifica pattuizione.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il professionista agirà autonomamente nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari, senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

La prestazione dovrà essere resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti.

Il professionista potrà svolgere la propria attività, anche presso i locali di Azienda, con l'uso delle idonee attrezzature messe a disposizione dalla stessa. In tal caso sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumento a lui affidati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa

## **ART. 3**

### **Decorrenza e durata**

L'incarico si intende conferito a decorrere dalla data sottoscrizione del presente contratto fino al 31 dicembre 2021.

La durata di cui al precedente comma 1, potrà essere prorogata, agli stessi patti prezzi e condizioni, da Azienda, a suo insindacabile giudizio, per il tempo strettamente necessario ad ultimare le

procedure per individuare un nuovo contraente, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta al collaboratore entro la scadenza del termine stesso.

**ART. 4**  
**Luogo di esecuzione**

Le attività previste dal presente contratto saranno svolte dal prestatore nell'ambito della sede di Azienda Calabria Lavo, nonché, presso i Dipartimenti regionali e gli Enti che utilizzano il personale di Azienda.

**ART.5**  
**Obblighi**

Fermo restando che il prestatore esercita la propria discrezionalità nell'espletamento dell'incarico, lo stesso si impegna a fornire il proprio servizio con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a predisporre la documentazione necessaria per il miglior svolgimento dell'incarico.

Precisamente il prestatore si obbliga a:

- a) svolgere l'incarico affidatogli in modo imparziale, leale e applicando la diligenza necessaria;
- b) non rivelare in alcun modo le informazioni acquisite nell'esercizio della propria attività, con relativo impegno di riservatezza sia durante il rapporto che dopo la cessazione.

L'eventuale inadempimento ad una delle obbligazioni previste dai punti a),b) comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 8

**ART.6**  
**Corrispettivo**

Per l'intera durata del contratto al professionista sarà corrisposto un compenso di importo onnicomprensivo pari ad € 5.500,00 al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore e dell'Azienda. Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile.

**ART. 7**  
**Obbligo di riservatezza**

Tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il prestatore verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso il prestatore si obbliga ad adottare tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

**ART. 8**  
**Recesso e risoluzione**

Le parti concordano, ai sensi e per gli effetti dell' art.1373 c.c., la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r e o pec, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata

effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte della committente, quest'ultima è tenuta alla corresponsione nei confronti del prestatore delle spese sostenute sino alla data del recesso ed al pagamento dei servizi sino a quel momento resi.

Ai sensi dell'art. 1456 c.c. i contraenti possono convenire che il contratto si risolva, per le ipotesi contrattualmente stabilite.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, il venire meno da parte del professionista ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

#### **ART. 9**

##### **Adempimenti fiscali e previdenziali**

Il professionista si impegna a fornire al committente tutti i dati necessari per la corretta gestione fiscale e previdenziale del rapporto instaurato con il presente contratto.

Il committente come sopra indicato e rappresentato, provvede a trattenere dai compensi corrisposti le ritenute fiscali e previdenziali nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dal artt. 2222 e ss del Codice civile, tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionali di cui all'ex art. 49, primo comma, DPR 917/86 e successive modifiche.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla disposizioni di cui agli art. 2222 e ss. c.c.

#### **ART. 10**

##### **Adempimenti Sicurezza del Lavoro**

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorquando la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della prestazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 11**

##### **Codice di comportamento**

Il professionista s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013). La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

#### **ART. 12**

##### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali, che verranno utilizzati nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei ai fini dell'esecuzione del presente atto. In virtù del presente contratto, ai dell'art.4, n.10 del Regolamento, UE 2016/679, il professionista quale "incaricato del trattamento dei dati" viene autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento della prestazione professionale. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni

successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

**ART. 13**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

**ART. 14**  
**Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il professionista elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto tramite posta elettronica.

A tal fine, il professionista si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il più breve tempo possibile.

**ART. 15**  
**Conclusioni**

Il professionista dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina nè può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.

Il presente contratto consta di 5 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il professionista dichiara di avere ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013).

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro

Il Professionista

[Redacted signature]

Il Direttore Generale  
*dott. Giovanni Forciniti*

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria, .....

Azienda Calabria Lavoro

Il Professionista

[Redacted signature]

Il Direttore Generale  
*dott. Giovanni Forciniti*

